

## COMMISSIONE IX

## LAVORI PUBBLICI

28.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 APRILE 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOTTA

INDICE	PAG.		PAG.
	PAG.		
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		<b>Disegno di legge</b> (Discussione e rinvio):	
Ulteriore finanziamento di provvidenze a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont (1740) . . . . .	396	Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni ( <i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i> ) (1875) . . . . .	406
PRESIDENTE . . . . .	396, 398, 400, 402	PRESIDENTE . . . . .	406, 407, 408
FIORET . . . . .	397	CASTOLDI, <i>Relatore</i> . . . . .	406, 408
FONTANA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	402	FONTANA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	408
ORSINI GIANFRANCO . . . . .	397, 399, 400, 402	TANI DANILO . . . . .	408
TANI DANILO, <i>Relatore</i> . . . . .	397, 400, 402		
TODROS . . . . .	398, 399, 400	<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):	
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e rinvio):		Ulteriore proroga del termine stabilito nell'articolo 7 della legge 2 aprile 1976, n. 105, concernente provvidenze a favore delle popolazioni della provincia di Viterbo colpite dal terremoto del febbraio 1971 ( <i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i> ) (1916) . . . . .	408
Cancellazione dall'elenco delle linee navigabili di seconda classe del Naviglio di Pavia dalla darsena di Porta Ticinese sino allo sbocco nel fiume Ticino ( <i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i> ) (1873) . . . . .	402	PRESIDENTE . . . . .	408, 409
PRESIDENTE . . . . .	402, 404, 405, 406	FONTANA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	409
CASTOLDI, <i>Relatore</i> . . . . .	402, 404, 405, 406	TANI DANILO . . . . .	409
FONTANA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	406		
GIGLIA . . . . .	404, 405, 406		
TODROS . . . . .	404		

## VII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 APRILE 1978

**Disegno di legge (Rinvio della discussione):**

Autorizzazione della spesa di lire 7.000 milioni per il completamento dell'acquedotto consorziale delle Langhe ed Alpi Cuneesi (1941) . . . . .	410
PRESIDENTE . . . . .	410

**Disegno di legge (Rinvio della discussione):**

Concessione di contributi straordinari a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e dell'Ente acquedotti siciliani per il ripianamento dei disavanzi di bilancio ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (2007) . . . . .	410
PRESIDENTE . . . . .	410, 411
CIUFFINI . . . . .	410
MATTA GIOVANNI, <i>Relatore</i> . . . . .	410

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . .	411
----------------------	-----

**La seduta comincia alle 9,40.**

**SOBRERO, Segretario,** legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**PRESIDENTE.** Prima di dare inizio ai nostri lavori, desidero rivolgere a nome di tutta la Commissione e mio personale il più cordiale benvenuto al nuovo sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, onorevole Fontana, insieme all'augurio di buon lavoro, assicurandogli altresì la piena collaborazione della Commissione.

**FONTANA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Ringrazio il Presidente delle cortesi espressioni di saluto.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Ulteriore finanziamento di provvidenze a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont (1740).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ulteriore finanziamento di provvidenze a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 15 dicembre 1977 sono stati già approvati gli articoli 1, 2 e 3, quest'ultimo nel nuovo testo formulato a seguito delle osservazioni della V Commissione bilancio. Erano stati poi approvati in linea di principio gli articoli aggiuntivi 1-*bis*, 1-*ter* e 2-*ter* (mentre è stato ritirato l'articolo aggiuntivo 2-*bis*), con la riserva del necessario parere della V Commissione bilancio. Quest'ultima ha espresso parere favorevole agli articoli 1-*bis* e 2-*ter* e parere contrario all'articolo 1-*ter*. A proposito dell'articolo 1-*bis*, inoltre, la medesima V Commissione bilancio ha raccomandato, nell'esprimere il parere, che venga precisato che l'aumento delle contribuzioni ivi previsto deve aver luogo nei limiti di stanziamento di cui alla lettera a) dell'articolo 1.

L'onorevole Gianfranco Orsini ha ora presentato i seguenti emendamenti, un nuovo testo dell'articolo aggiuntivo 2-*ter* e un articolo aggiuntivo 2-*quater*:

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

**ART. 2-*ter*.**

Le disposizioni agevolative di cui all'articolo 29 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, sono ancora applicabili alle domande, agli atti, ai provvedimenti, ai contratti ed a qualsiasi documentazione diretta a realizzare le finalità della legge stessa.

Limitatamente alle nuove imprese che s'insediano nelle aree di cui all'articolo 19-*bis* della legge citata, introdotto dall'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, mantengono validità le disposizioni agevolative previste dall'articolo 19 della legge 19 dicembre 1973, n. 837.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

**ART. 2-*quater*.**

Nei confronti dei consorzi di cui all'articolo 19-*bis* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, le fun-

zioni di vigilanza e tutela vengono mantenute dallo Stato, che le esercita attraverso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero dei lavori pubblici.

FIORET. Poiché, come ha testé detto il Presidente, la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo 1-ter, non ritenendone congrua la copertura finanziaria, preannuncio la presentazione di un nuovo testo dell'articolo, che riproduce sostanzialmente le disposizioni del precedente articolo 1-ter, individuando però, per l'esecuzione dell'opera in esso prevista, una diversa copertura finanziaria.

TANI DANILO, *Relatore*. Per quanto riguarda la raccomandazione fatta dalla V Commissione bilancio sull'articolo 1-bis, penso che essa possa senz'altro accogliersi: che non si vengano a superare, nel concedere gli aumenti delle contribuzioni, i limiti di stanziamento di cui all'articolo 1 del disegno di legge mi pare sia d'altronde emerso anche dai dati fornitici sia dai comuni sia dal Ministero dei lavori pubblici; presenterò pertanto un emendamento in tal senso all'articolo, quale segno di un'ulteriore garanzia che questo stanziamento sia l'ultimo occorrente per la ricostruzione delle abitazioni nel Vajont.

Per quanto concerne poi il nuovo testo sostitutivo dell'articolo 1-ter preannunciato dall'onorevole Fioret, concordo sull'opportunità di una nuova valutazione di quest'articolo. Sul testo da noi trasmesso, la V Commissione bilancio aveva avanzato perplessità — giungendo quindi all'espressione di un parere negativo — in quanto la copertura finanziaria per l'opera prevista nell'articolo medesimo non sarebbe stata assicurata dalla richiamata legge n. 589 del 1949, che ha ormai esaurito le proprie disponibilità finanziarie per opere di viabilità o igienico-sanitarie. Con il nuovo testo si propone pertanto di avvalersi, per il reperimento del miliardo di lire necessario alla realizzazione del nuo-

vo ponte sul torrente « Settimana » (e il fondo dovrebbe essere assegnato all'amministrazione provinciale di Pordenone), delle residue disponibilità offerte dagli stanziamenti previsti dall'articolo 3 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, recante interventi a favore della zona del Vajont. Se la Commissione, che ha già espresso la disponibilità alla realizzazione dell'obiettivo previsto dall'articolo in questione, intende approvare l'emendamento in linea di principio, lo trasmetteremo alla V Commissione bilancio perché rapidamente ci fornisca il prescritto parere.

Con riferimento, infine, agli emendamenti dell'onorevole Gianfranco Orsini, la illustrazione che egli ne farà potrà meglio illuminarci sulle motivazioni, essendo stati già discussi dalla nostra Commissione gli argomenti che, nella sostanza, sono in essi contenuti. Ma poiché i due emendamenti necessitano del parere, rispettivamente, della V Commissione bilancio e della I Commissione affari costituzionali, desidero osservare che la loro presentazione contraddice a quell'esigenza di una rapida approvazione della legge che tutti conosciamo e che ci è stata più volte sottolineata dai sindaci dei comuni interessati. A parte, quindi, la sostanza degli emendamenti, che è da verificare, esprimo in via pregiudiziale la preoccupazione che la continua introduzione di nuovi elementi nel contesto del provvedimento in esame ne rimandi a tempo indeterminato l'approvazione, impedendo anche quell'opera di ricostruzione per cui tutto è ormai pronto.

ORSINI GIANFRANCO. Sono senz'altro d'accordo con il relatore di procedere celermente all'approvazione del disegno di legge: anzi noi, rappresentanti delle popolazioni delle zone interessate, siamo stati fra i più convinti sostenitori dell'esigenza di una rapida definizione del provvedimento. Vorrei però far osservare che proprio l'eccessiva fretta ci ha fatto incorrere in errori: ad esempio, all'ultimo comma dell'articolo 2-ter si fa riferimento ad un passo dell'articolo precedente che in

realtà non figura, essendo stato tale articolo modificato.

Per questo motivo ho provveduto alla riformulazione del primo comma dell'articolo 2-ter, praticamente riprendendo il testo della legge originaria, altrimenti la norma non avrebbe avuto alcun senso dal punto di vista letterale. Nell'ultima seduta in cui abbiamo discusso l'argomento, nella fretta abbiamo trascurato le agevolazioni, tuttora in atto, previste dalle norme richiamate nel mio emendamento. A mio avviso, è necessario riproporle per evitare il contenzioso che si verifica continuamente con gli uffici finanziari, che sollevano sempre contestazioni. Ho però sottolineato l'opportunità di limitare gli effetti di tale normativa alle nuove imprese, perché è dato per scontato che non siano più effettuati trasferimenti o cessioni di diritti: questo capitolo è da considerare chiuso con le disposizioni dell'articolo 1 della legge n. 837 del 19 dicembre 1973. Si tratta, quindi, di garantire questi benefici alle imprese che vadano ad insediarsi nei nuclei di sviluppo industriale che la legge ha voluto per assicurare la rinascita delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont.

A mio giudizio, per non modificare in modo traumatico la normativa, questo aspetto non può essere assolutamente trascurato. Il Regolamento della Camera non contempla, relativamente ad emendamenti di questa natura, l'obbligo di richiedere il parere alla V Commissione bilancio: infatti, la proposta di modifica in esame non prevede né aumenti di spesa né diminuzioni di entrata perché le imprese di cui stiamo parlando ancora non hanno iniziato la loro attività.

Comunque, se la Commissione ritenesse opportuno inviare anche questo emendamento alla V Commissione bilancio (secondo una prassi seguita in precedenti, analoghe occasioni) non solleverei alcuna obiezione.

In ordine all'articolo 2-quater, vi è da dire che, in seguito all'emanazione della legge n. 382 del 1975 e del successivo decreto presidenziale di attuazione n. 616

del 1977, si è determinata una situazione di incertezza per quanto riguarda la competenza a vigilare su quel tipo di consorzio, cioè su organismi interregionali che fanno riferimento a una regione a statuto ordinario. Da ciò deriva una stasi dell'attività del consorzio, che è possibile superare solo attraverso l'emanazione della norma in esame che, appunto per tale ragione, mi sono permesso di proporre.

TODROS. Gli emendamenti presentati dall'onorevole Gianfranco Orsini sono di una certa rilevanza. In particolare devo dichiararmi perplesso sull'articolo aggiuntivo 2-quater che, di fatto, restituisce allo Stato competenze ormai trasferite alle regioni: questo il gruppo comunista non può accettarlo. Si tratta di una questione molto delicata; piuttosto, occorre risolvere il problema in sede locale, trovando un accordo fra Ministero dei lavori pubblici, che opera nella regione interessata a statuto speciale, e l'altra regione a statuto ordinario, per realizzare quegli interventi che riguardano entrambi le regioni. Mi sembra assurdo modificare leggi generali dello Stato per risolvere un problema così marginale, che si riduce alla necessità di cercare un accordo fra due istituzioni pubbliche. Esprimendo le riserve del mio gruppo, invito pertanto il presentatore a ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE. Vorrei però far presente all'onorevole Todros che in una legge precedentemente approvata, concernente la riparazione dei danni di guerra, noi - per garantire la continuità degli interventi - abbiamo mantenuto allo Stato competenze ormai proprie delle regioni; e credo che vi sia anche un altro precedente nello stesso senso. Prego pertanto l'onorevole Todros di rivedere il suo giudizio, essendo la disposizione in questione applicabile solo agli interventi previsti da questa legge.

TODROS. Ad ogni modo, la questione è molto delicata. D'altra parte, ci sono, come sappiamo, forti pressioni perché questo disegno di legge sia approvato ra-

pidamente. Se il proponente insisterà sul suo articolo aggiuntivo *2-quater*, noi saremo costretti a chiedere una breve sospensione della discussione, per verificare i precedenti ricordati dal Presidente e valutare la possibilità che la materia in esame possa essere affrontata nello stesso modo, senza ledere quei principi generali che abbiamo unanimemente approvato di recente.

Desidero poi esprimere alcune considerazioni in ordine all'emendamento sostitutivo dell'articolo aggiuntivo *2-ter*, presentato dall'onorevole Gianfranco Orsini. La parte finale del primo comma si traduce in una correzione formale che si sarebbe potuta operare in sede di coordinamento. Alcune perplessità crea invece il secondo comma del nuovo testo. È vero, infatti, che noi finanziamo la costituzione di aree per i nuclei industriali, ma l'articolo 19 della legge n. 837 del 1973 prevedeva che alcune agevolazioni fiscali fossero date a nuove imprese che avessero installato o dato inizio all'installazione di propri impianti entro il termine del 31 dicembre 1973. Con la disposizione prevista dall'emendamento in esame, veniamo a prolungare all'infinito l'applicabilità di queste agevolazioni. È vero, infatti, che tali nuclei allora ancora non esistevano e non si conoscevano le nuove imprese che si sarebbero installate, ma è anche da riflettere sul fatto che, a 15 anni dalla tragedia del Vajont, verremmo a riaprire un meccanismo di agevolazioni fiscali che si ripercuoterebbero negativamente sulla economia del paese, riducendo le entrate per l'erario.

Del resto attraverso i contributi che stabiliamo queste industrie hanno già la possibilità di godere di vantaggi, disponendo di aree attrezzate per gli insediamenti.

Riterrei, in conclusione, di sentire il parere della V Commissione bilancio, sulle implicazioni finanziarie comportate dall'emendamento, riservandoci in seguito di esprimerci definitivamente al riguardo.

ORSINI GIANFRANCO. Riconosco che, come ha detto l'onorevole Todros, sono

passati 15 anni dalla catastrofe del Vajont, ma faccio osservare che allora tanto varrebbe sopprimere i nuclei industriali, perché mi chiedo come avrebbero potuto le nuove imprese costituirsi ed insediarsi entro il 31 dicembre 1973 dal momento che la legge relativa recava la data del 19 dicembre dello stesso anno. È stato commesso un evidente errore tecnico di formulazione, di cui io, che ero relatore per quel provvedimento, ho la maggior colpa. La disposizione doveva evidentemente intendersi nel senso che le vecchie imprese dovevano insediarsi entro quella data, mentre per le nuove imprese la possibilità di insediamento nei nuclei si estendeva per tutto il periodo di efficacia della legge stessa. Sia chiaro che nelle zone in questione non si risolve alcun problema senza provvedimenti di carattere fiscale.

L'articolo aggiuntivo *2-quater*, poi, tiene presente che le opere da compiere riguardano in parte la regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, in cui la competenza in materia spetta allo Stato, ed in parte la regione Veneto, a statuto ordinario, alla quale sono state trasferite le relative competenze: senonché conosciamo tutti assai bene le difficoltà che in tale passaggio si registrano. Trasferendo le competenze alle regioni, si ricomincia da zero nella valutazione dei progetti: accadrà così quello che già si è verificato per gli ospedali, per i quali si sono stanziati fondi rimasti a lungo inutilizzati.

Faccio infine osservare che, accogliendo l'emendamento da me proposto, una volta terminata l'efficacia della legge che ci accingiamo ad approvare, si esaurirà anche la prevista competenza dello Stato in materia di vigilanza e tutela, e tutto rientrerà nell'ambito della legislazione ordinaria. D'altronde, quest'articolo aggiuntivo dovrà essere sottoposto al parere della I Commissione affari costituzionali, la quale deciderà sui problemi in esso contenuti.

TODROS. Chiedo all'onorevole Gianfranco Orsini se sarebbe disposto ad ac-

cogliere un nostro suggerimento, di limitare cioè l'applicabilità della disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo aggiuntivo 2-ter a quelle imprese nuove che abbiano installato i propri impianti entro un paio d'anni dall'entrata in vigore della legge.

ORSINI GIANFRANCO. Occorrerebbe consultare i comuni interessati: non si sa quanto tempo occorre per l'approvazione dei progetti e se entro due anni si potranno approntare le aree. Del resto, si tratta di aree perimetrare, per cui non si potranno avere degli sviluppi abnormi da una disposizione del genere: le imprese che s'insedieranno all'interno di queste determinate aree godranno delle agevolazioni, mentre non sono prorogati i benefici per le imprese che si insedieranno al di fuori di tale aree.

TODROS. Ritengo che non possiamo prevedere una diminuzione di entrate sostanzialmente a tempo indeterminato.

ORSINI GIANFRANCO. Dal 1973, da quando cioè è stata emanata la legge precedente, non sono stati avviati altri nuclei di sviluppo industriale, per la realizzazione dei quali si disponga di progetti approvati.

Potremmo prevedere un termine di tre anni.

TANI DANILO, *Relatore*. Come dicevo, l'articolo 2-ter, proprio per le osservazioni svolte dal collega, può essere accettato senz'altro per quanto riguarda il primo comma.

Relativamente alla seconda parte dell'emendamento, debbo dire che l'intervento dello Stato (che si concretizza in un ulteriore contributo di 1.400 milioni per la realizzazione di infrastrutture) non è trascurabile in rapporto all'utilizzazione dei benefici che vengono concessi. Debbo però amaramente constatare che ci troviamo in una situazione di difficoltà cronica: sono ormai quindici anni che questa situazione si trascina, anche se tutti siamo interessati a vedere il decollo del-

l'opera di ricostruzione della zona del Vajont.

A mio giudizio, l'ultima proposta dell'onorevole Todros è degna di considerazione proprio in ordine al raggiungimento dell'obiettivo che ci sta a cuore: quello, cioè, di veder concretizzato lo sforzo di rilancio produttivo di quella regione. Pertanto, se il termine di due anni non è sufficiente, possiamo concordare su una scadenza triennale.

L'emendamento 2-quater, invece, mi lascia più perplesso per le considerazioni svolte in sede di discussione. Ho chiesto al Ministero dell'industria (che tra l'altro ha sollecitato l'approvazione del disegno di legge proprio allo scopo di realizzare i nuclei di sviluppo industriale) di fare il punto della situazione e di precisare le finalità dello stanziamento di un miliardo e 400 milioni. Non sono state sollevate questioni analoghe a quella illustrata dal collega Orsini, per cui è da verificare la possibilità di un coordinamento tra regione e Stato: poiché insistendo su questo emendamento rischieremo di compromettere la rapida approvazione del disegno di legge, prego il collega di ritirarlo. Ci riserviamo di accertare successivamente, in sede di attuazione del provvedimento, le possibilità di intervento a livello politico affinché gli sforzi operativi della regione e dello Stato possano essere coordinati al fine del più rapido raggiungimento dell'obiettivo che tutti ci prefiggiamo.

PRESIDENTE. Credo che il decreto presidenziale n. 616 del 1977 non disciplini il caso di un consorzio interregionale, sottoposto quindi alla competenza di due regioni: pertanto, sono del parere che sia necessario riflettere ancora su questo aspetto, anche perché non possiamo disattendere uno dei principi stabiliti da quel decreto, per di più già affermato in precedenti provvedimenti.

Passiamo alla votazione. Come ho già accennato all'inizio della discussione, nella seduta del 15 dicembre 1977 avevamo già approvato l'articolo 1 e, in linea di

principio, l'articolo 1-bis - su cui la V Commissione bilancio ha poi espresso parere favorevole - del quale do ora nuovamente lettura:

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni per l'ammontare risultante dall'elevazione disposta dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, e ulteriormente elevato di lire 8.000.000 per le ipotesi di cui al primo, secondo e settimo comma, di lire 10.000.000 per le ipotesi di cui al terzo comma e di lire 6.000.000 per le ipotesi di cui al sesto comma in favore dei proprietari che, alla data del 1° gennaio 1977, non abbiano ottenuto la emissione del decreto di concessione del contributo.

L'aumento di cui al comma precedente è altresì concesso proporzionalmente a favore di coloro che hanno già iniziata la ricostruzione, limitatamente alla parte di contributo liquidato o da liquidare posteriormente al 1° gennaio 1977.

Il relatore, onorevole Tani, ha presentato, in base alla raccomandazione contenuta nel parere della V Commissione bilancio, il seguente suo emendamento:

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

Gli aumenti di cui ai precedenti commi sono concessi nei limiti di stanziamento di cui alla lettera a) del precedente articolo 1.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 1-bis, nel testo modificato dal subemendamento testé approvato.

*(È approvato).*

L'articolo aggiuntivo 1-ter, presentato dagli onorevoli Fioret ed altri, e già da noi approvato in linea di principio, ha ricevuto parere contrario da parte della V Commissione bilancio. Gli onorevoli Fioret e Migliorini hanno ora presentato il seguente nuovo testo dell'articolo 1-ter:

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter.

Ai fini della realizzazione del nuovo ponte sul torrente « Settimana » (dal chilometro 2 al chilometro 2.200 lungo la strada provinciale « di Claut »), destinato a collegare il comune di Claut con il comune di Erto e Casso, con la provincia di Belluno e gli altri comuni della provincia di Pordenone, il Ministro dei lavori pubblici, in relazione a quanto previsto dai commi ottavo e undicesimo dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è autorizzato a concedere all'amministrazione provinciale di Pordenone, nel quadro della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, un contributo trentacinquennale nella misura del 5 per cento sulla spesa di lire 1.000 milioni.

Per la concessione del contributo di cui al presente articolo, è autorizzato il limite di impegno trentacinquennale di lire 50 milioni da iscrivere, a decorrere dall'anno finanziario 1978, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, nell'anno finanziario 1978, si fa fronte a valere sulle disponibilità residue degli stanziamenti previsti dall'articolo 3 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, recante interventi a favore della zona del Vajont.

A tal fine, le dette disponibilità saranno versate alla entrata del bilancio dello Stato e quindi iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TANI DANILO, *Relatore*. Sono favorevole a quest'emendamento.

FONTANA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di massima l'emendamento Fioret e Migliorini.

(È approvato).

L'emendamento sarà trasmesso per il parere alla V Commissione bilancio.

L'articolo 2 era già stato approvato nella precedente seduta.

L'onorevole Gianfranco Orsini ha presentato il seguente nuovo testo dell'articolo 2-ter:

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

**ART. 2-ter.**

Le disposizioni agevolative di cui all'articolo 29 della legge 14 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, sono ancora applicabili alle domande, agli atti, ai provvedimenti, ai contratti ed a qualsiasi documentazione diretta a realizzare le finalità della legge stessa.

Limitatamente alle nuove imprese che abbiano installato i propri impianti entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge nelle aree di cui all'articolo 19-bis della legge 14 novembre 1963, n. 1457, introdotto con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, mantengono validità le disposizioni agevolative previste dall'articolo 19 della legge 19 dicembre 1973, n. 837.

TANI DANILO, *Relatore*. Sono favorevole a quest'emendamento.

FONTANA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di massima l'emendamento Gianfranco Orsini.

(È approvato).

L'emendamento sarà trasmesso alla V Commissione bilancio per il parere di competenza.

Onorevole Gianfranco Orsini insiste sull'articolo aggiuntivo 2-*quater*?

ORSINI GIANFRANCO. A seguito delle perplessità manifestate sul mio emendamento lo ritiro, sollecitando però il comune impegno a stabilire contatti con gli enti interessati per un'ideale soluzione della questione.

PRESIDENTE. L'articolo 3 era già stato approvato. In attesa del parere della V Commissione bilancio sul nuovo testo degli articoli 1-ter e 2-ter e sulle relative conseguenze finanziarie, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Cancellazione dall'elenco delle linee navigabili di seconda classe del Naviglio di Pavia dalla darsena di Porta Ticinese sino allo sbocco nel fiume Ticino (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1873).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Cancellazione dall'elenco delle linee navigabili di seconda classe del Naviglio di Pavia dalla darsena di Porta Ticinese sino allo sbocco nel fiume Ticino », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 novembre 1977.

L'onorevole Castoldi ha facoltà di svolgere la relazione.

CASTOLDI, *Relatore*. Il disegno di legge, già approvato dal Senato, prevede la cancellazione dall'elenco delle vie navigabili di seconda classe del Naviglio di Pavia, dalla darsena di Porta Ticinese fino allo sbocco nel Ticino. Ricordo che quelle di seconda classe sono linee navigabili piuttosto estese, mentre quelle di prima classe sono linee prevalentemente destinate alla difesa militare.



Secondo l'articolo 6 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959, per i canali di seconda classe le opere di ristabilimento e di manutenzione sono a totale carico dello Stato. Il Naviglio di Pavia era stato classificato tra questi canali già con il regio decreto 8 giugno 1911, n. 823, cosa poi riconfermata con decreto luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1536. Esso scorre interamente nei territori delle province di Milano e di Pavia.

Alla cancellazione di cui oggi ci occupiamo si sono dichiarati favorevoli gli enti locali, i comuni e le province di Milano e di Pavia; il consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po; il Magistrato per il Po ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, fra gli organi statali.

Diverse sono le ragioni alla base della proposta di cancellazione. Intanto, la navigazione su tale canale, un tempo particolarmente attiva, si è andata progressivamente riducendo al trasporto di materiali litoidi, e quest'ultimo è ormai praticamente cessato, in quanto tali materiali sono oggi estratti con mezzi meccanici dalle numerose cave sorte lungo gli alvei del Ticino e del Po, accumulati in grandi quantità e quindi trasportati con autocarri ai luoghi d'impiego. L'uso del Naviglio di Pavia non è più ritenuto economicamente conveniente dalle imprese: infatti, la ristretta sezione del Naviglio stesso, la scarsa velocità dell'acqua, la presenza in questo canale di ben dodici conche fanno sì che occorra la trazione meccanica dei barconi, sia nella fase ascendente che in quella discendente (a vuoto, quindi) del percorso, ed impongono una estrema lentezza nel trasporto, vanificando nel complesso il vantaggio economico.

Inoltre, le caratteristiche geometriche e costruttive del Naviglio non ne consentono l'utilizzazione né come asta di raccordo tra il Naviglio Grande ed il canale navigabile Milano-Cremona-Po, né come futura linea navigabile Ticino-Milano, in quanto occorrerebbe triplicarne la sezione, per renderne la dimensione conforme a quella del canale Milano-Cremona-Po. Quest'ultima operazione, poi, risulterebbe assai onerosa, sia per la presenza delle ri-

cordate dodici conche, sia perché il Naviglio di Pavia scorre adiacente alla strada statale dei Giovi ed attraversa numerosi centri abitati.

Nell'ambito, quindi, di un auspicabile rilancio della costruzione della rete navigabile in Padania — rilancio richiesto anche dalla crisi energetica — risulterà meno onerosa la costruzione di un nuovo canale, già progettualmente previsto, al di fuori dei centri abitati, e perciò non coincidente con la sede dell'attuale Naviglio di Pavia.

Ritengo ora, in considerazione della cessazione del traffico fluviale sul suo corso e delle gravi difficoltà di una sua utilizzazione nell'ambito della rete di canali navigabili, esistenti o costruendi, che debba essere accolta la proposta della cancellazione del Naviglio di Pavia dall'elenco delle linee navigabili di seconda classe, alleviando così lo Stato dagli oneri della sua manutenzione.

A quanto detto, desidero però aggiungere due considerazioni. Tale naviglio è proficuamente utilizzato nel campo dell'irrigazione, poiché alimenta 59 bocche di erogazione, per la complessiva portata di cento moduli d'acqua (10 mila litri al secondo), a servizio di ottomila ettari di terreno. Inoltre, la regolazione delle chiuse, oltre ad assicurare il deflusso delle acque ad uso irriguo, è necessaria per lo scarico delle acque meteoriche eccedenti, durante i periodi di piovosità, perché esiste sempre il rischio di un allagamento della strada statale e degli abitati circostanti, e per questa ragione le opere inerenti al naviglio devono essere custodite anche se il naviglio sarà declassato. In questo senso si sono espressi gli enti locali, i quali hanno anche avanzato la richiesta che questa linea navigabile sia inserita tra le opere di terza categoria per assicurarne la manutenzione. Tale istanza però è inammissibile in quanto non esistono le condizioni necessarie per il suo accoglimento.

Il magistrato per il Po aveva proposto, nel 1968, che la gestione del canale fosse affidata all'amministrazione finanziaria del-

lo Stato, ed in particolare all'ufficio tecnico erariale. Ma da allora ad oggi la situazione è cambiata: sono intervenuti nel frattempo, infatti, i decreti del 1972 relativi al trasferimento dei poteri alle regioni, ed il decreto presidenziale n. 616 del 1977, in attuazione della legge n. 382. Tali disposizioni, che applicano alcune norme della Costituzione, stabiliscono che la competenza legislativa, in materia di agricoltura, è trasferita alle regioni.

Qualora venisse accolto il provvedimento che stiamo esaminando, il naviglio verrebbe privato dei suoi requisiti di navigabilità e quindi ridotto a canale demaniale di irrigazione; a tale riguardo, allora, dobbiamo anche ricordare l'articolo 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (la cosiddetta « legge quadrifoglio »), il quale trasferisce alle regioni la competenza sulle opere di questo genere esistenti al momento dell'emanazione della legge stessa. A conclusione di questo discorso, proporrei di estendere le disposizioni di cui all'articolo 12 anche a questo naviglio che si configurerebbe, in seguito alla cancellazione dall'elenco delle linee navigabili di seconda classe, come un canale destinato esclusivamente ad usi irrigui.

Pertanto, propongo l'approvazione del disegno di legge in esame, con un emendamento tendente a stabilire che « il naviglio di Pavia è trasferito alla regione Lombardia e sottoposto alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale ».

In sostanza, ho ripreso il testo di questo emendamento dall'articolo 12 della legge n. 984 del 1977, il quale, alla fine del primo comma, recita: « Con l'entrata in vigore della presente legge i canali demaniali di irrigazione tuttora amministrati dal Ministero delle finanze sono trasferiti alle regioni e sottoposti alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di interesse regionale ed interregionale ». Nella fattispecie, ci troviamo nel campo delle opere di interesse regionale. Queste le ragioni che mi hanno spinto alla presentazione dell'emendamento di cui ho dato poc'anzi lettura e che sottopongo all'attenzione della Commissione.

PRESIDENTE. La regione Lombardia è d'accordo?

CASTOLDI, *Relatore*. Non è stata interpellata; mi pare che l'operazione in oggetto rientri tra gli atti dovuti: comunque, potremo sempre ascoltare in merito i rappresentanti della regione.

PRESIDENTE. Qual è l'esigenza che sta alla base di questa proposta di cancellazione del naviglio di Pavia dall'elenco delle linee navigabili di seconda classe?

CASTOLDI, *Relatore*. Tutti i canali navigabili di seconda categoria fanno riferimento, per i lavori di manutenzione e per la loro gestione, alla finanza statale: questa è la ragione per cui lo Stato si è fatto promotore di tale proposta, di cui sono fautori anche gli enti locali, e cioè il comune di Milano e quello di Pavia.

Vi sono dei vincoli di carattere urbanistico imposti dall'assistenza del canale navigabile, che passa attraverso il paese e che non può essere pertanto ampliato. Si chiede, perciò, il declassamento di questa linea, che comunque continuerà ad essere amministrata dal Ministero delle finanze. Però, a questo punto, il canale può essere destinato a funzioni irrigue: e poiché la competenza su tutti gli altri canali demaniali è stata trasferita alle regioni, credo sia estremamente logico che anche il naviglio di Pavia segua tale sorte.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TODROS. I motivi per i quali il Governo ha presentato il disegno di legge in esame, risultano chiaramente dalla relazione illustrativa dello stesso. Innanzitutto, vi è una ragione di natura economica: si reputa conveniente, cioè, sollevare lo Stato da impegni, sia pure formali, per il miglioramento e la conservazione delle linee navigabili (e parlo di impegni formali in quanto si tratta di una linea non più in uso). Vi è poi un secondo motivo, che è molto delicato ed

è quello concernente la rimozione dei vincoli e degli ostacoli che le servitù di una linea navigabile impongono allo sviluppo edilizio dei comuni rivieraschi, alle libertà degli accessi e dei collegamenti stradali, alla costruzione di ponti, ecc.

Poiché in questo settore la competenza sull'uso dei suoli è demandata alle regioni ed agli enti locali, esprimo la fiducia che siano rimossi gli elementi che impediscono la realizzazione di comunicazioni viarie, e di opere pubbliche di accesso ai collegamenti stradali, e che alla decadenza di tali vincoli faccia seguito un esercizio delle libertà relative tale da garantire il rispetto dell'assetto del territorio.

In questo senso, riteniamo che l'emendamento proposto dal relatore sia adeguato a quanto abbiamo già fatto in altri campi, perché la stessa relazione precisa che, dopo la cancellazione, le vie navigabili saranno amministrate dal Ministero delle finanze. Così era prima dell'emanazione del decreto presidenziale n. 616 e della legge n. 984: ora, configurandosi il naviglio di Pavia non più navigabile come fonte per l'irrigazione, esso deve essere trasferito, così come gli altri, nella sfera di competenza della regione e pertanto mi dichiaro favorevole all'emendamento presentato dal relatore.

GIGLIA. Ho l'impressione che l'emendamento presentato dall'onorevole Castoldi rifletta solo una parte dei problemi, cioè quelli relativi alla funzione irrigua dei canali, mentre dalla relazione che accompagna il disegno di legge emerge tutta un'altra serie di implicazioni, laddove si precisa che la cancellazione del Naviglio da quell'elenco rimuoverà i vincoli che le servitù di una linea navigabile impongono allo sviluppo edilizio dei comuni rivieraschi, alle libertà degli accessi e dei collegamenti stradali, alla costruzione di ponti, ecc.

Mi pare quindi che la proposta di modifica preannunciata dal relatore sia estremamente limitativa, in quanto praticamente trasferisce la competenza sul Naviglio alla regione solo per quanto attie-

ne alla funzione irrigua: se mi è consentito, mi pare che questo emendamento sia anche in parte improvvisato.

A mio avviso, dobbiamo accertare i criteri seguiti in casi analoghi, attenendoci ad essi anche in questa fattispecie. La destinazione ad usi irrigui del canale è solo un aspetto del problema: trasferire la competenza sul Naviglio alla regione solo in funzione di tale aspetto, non mi convince molto, almeno a prima vista. Mi permetto quindi di suggerire ai colleghi una pausa di riflessione. Ci sono infatti tanti altri aspetti che potrebbero risultare non contemplati in questa situazione che intendiamo oggi risolvere, per cui l'emendamento proposto, può apparire limitato: parliamo soltanto della questione dell'irrigazione, ma tutto il resto da che cosa verrà regolamentato? O noi compiamo degli accertamenti, per vedere in casi analoghi com'è avvenuto il trasferimento delle varie funzioni, in rapporto a tutta la complessa materia, oppure lasciamo la disposizione così com'è dal momento che, anche senza ulteriori precisazioni, la materia stessa verrebbe regolata in base al citato decreto presidenziale n. 616, una volta operata la cancellazione del Naviglio in questione dalle linee navigabili.

CASTOLDI, *Relatore*. Non mi sembra che le cose stiano così...

PRESIDENTE. A proposito della questione del trasferimento dei canali irrigui alle regioni, vorrei far presente il connesso, grave problema del personale adibito alla gestione dei canali stessi: in Piemonte, ad esempio, è accaduto che tale personale è rimasto alle dipendenze dello Stato, mentre la gestione dei canali è stata trasferita alla regione; su questo punto, quindi, occorre fare attenzione. Io proporrei di approvare l'articolo unico così com'è, salvo regolamentare poi gli aspetti di cui ha parlato il relatore in una visione più ampia: ciò che potrà farsi anche con la approvazione di un apposito ordine del giorno.

CASTOLDI, *Relatore*. Accolgo l'invito di ulteriori accertamenti sulla materia in oggetto, nonché di ascoltare la regione Lombardia in ordine a tale problema. Devo però dire di non concordare con quanto esposto dall'onorevole Giglia: intanto, quello in esame è il primo caso che si presenta dopo l'emanazione di un certo tipo di normativa, né può dirsi che, in assenza di ulteriori precisazioni, la materia ricada automaticamente nell'ambito dell'articolo 12 della « legge quadrifoglio ».

GIGLIA. Io ribadisco il mio pensiero: che è opportuno, cioè, regolarsi in questo caso così come si è fatto a proposito di altri analoghi trasferimenti alle regioni, senza creare delle posizioni differenziate.

CASTOLDI, *Relatore*. Ripeto che non esistono dei precedenti con cui fare raffronti, perché nessun altro naviglio ha subito una declassificazione dopo l'emanazione del decreto presidenziale n. 616 e la legge n. 984 del 1977. Tenendo presente tale normativa, non è possibile la applicazione meccanica dell'articolo 12 della « legge quadrifoglio », una volta operata la cancellazione di cui all'articolo unico del disegno di legge, ed è pertanto necessario inserire nell'articolo stesso l'emendamento da me proposto. Tutte le altre questioni, relative a ponti, svincoli, passaggi, ecc., verranno regolamentate dalle leggi già esistenti: il trasferimento dei canali « Cavour », ad esempio, che sono più grandi di quello di cui ci occupiamo, e ha lasciato inalterati i vincoli esistenti ad essi connessi. Accolgo comunque, ripeto, l'invito ad un approfondimento del problema.

FONTANA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo sulla necessità di un rinvio della discussione, per un ripensamento su tutta la materia in esame, anche perché, a mio parere, il decreto del Presidente della Repubblica n. 616, se correttamente interpretato, prescrive che rimangano di competenza statale le funzioni amministrative concernenti solo le opere per le vie navigabili di prima classe. A rigore, pertanto, l'inizia-

tiva di procedere alla cancellazione, dalle vie navigabili di seconda classe, del Naviglio di Pavia dovrebbe essere presa dalla regione.

CASTOLDI, *Relatore*. Veramente, il citato decreto presidenziale si riferisce soltanto al trasferimento del demanio sulle darsene e sui porti, per cui le aste navigabili rimangono di proprietà dello Stato; inoltre, per quanto riguarda il trasferimento della navigazione, ci si riferisce alla disciplina del traffico fluviale.

PRESIDENTE. Essendo emersa la necessità di approfondire l'argomento, anche alla luce delle osservazioni fatte dall'onorevole sottosegretario, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge in esame è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1875).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 novembre 1977.

L'onorevole Castoldi ha facoltà di svolgere la relazione.

CASTOLDI, *Relatore*. Il presente disegno di legge, trasmessoci dal Senato, contempla una proroga di cinque anni concessa alle utenze di acqua pubblica limitate alle piccole derivazioni. Ricordo brevemente che, in base all'articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono classificate piccole derivazioni le utenze: per forza motrice, con potenza nominale media di 220 chilovatt; per ac-

qua potabile, con cento litri al minuto secondo; per irrigazione, con mille litri al minuto secondo o anche meno, qualora si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari; per bonificazione per colmata, con 5 mila litri al minuto secondo. In base alla stessa legge, le piccole derivazioni non possono eccedere la durata di trent'anni. E poiché all'entrata in vigore della legge si fece riferimento alla decorrenza del 1° febbraio 1917, la prima scadenza si ebbe, per la grandissima maggioranza delle derivazioni, nel 1947; si stabilì allora una prima proroga della durata di 15 anni con la legge 8 gennaio 1952, n. 42, che quindi fissò la scadenza successiva al 1962; una seconda dilazione, di altri 15 anni, fu concessa con la legge 2 febbraio 1968, n. 53: e così si è arrivati al 1977. Voglio dire che anche per questo disegno di legge vi è stata una proposta originaria del Governo di prorogare per altri 15 anni la durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni: il Senato, però, ha approvato un emendamento che riduce questo periodo da quindici a cinque anni con la motivazione che ciò potrebbe rappresentare uno stimolo per una sollecita regolamentazione organica del settore delle derivazioni d'acqua e per il completo riordino delle utenze irrigue.

È questa un'esigenza sempre più impellente che dobbiamo soddisfare allo scopo di valorizzare ed utilizzare nella misura più ampia possibile le risorse idriche.

Però, anche a tale riguardo, dobbiamo tener conto del decreto presidenziale del 15 gennaio 1972, n. 8, che con l'articolo 13 ha delegato alle regioni le funzioni amministrative in materia di piccole derivazioni di acque pubbliche, stabilendo inoltre che tali funzioni debbano essere esercitate dagli organi regionali in conformità con le direttive emanate dal competente organo statale.

Con il successivo decreto presidenziale del 24 luglio 1977, n. 616, articolo 91, si è stabilito di riservare allo Stato la determinazione e la disciplina dell'uso delle acque pubbliche, anche sotterranee, ivi comprese le funzioni relative all'istru-

ria ed al rilascio delle concessioni di grandi derivazioni. Quindi, le funzioni amministrative relative alle piccole derivazioni sono rimaste di competenza delle regioni. Allora, la materia delle acque è di competenza primaria dello Stato, ed in particolare sono di competenza statale anche « le funzioni concernenti la programmazione generale o di settore delle destinazioni delle risorse idriche ».

Però, il disegno di legge in esame non contiene norme di indirizzo o direttive per la disciplina di tale settore dell'economia; esso si limita unicamente ad introdurre modificazioni ai termini delle concessioni, che sono atti amministrativi, il cui esercizio è, per quanto riguarda le piccole derivazioni, delegato alle regioni.

Allora, a mio avviso, poiché le funzioni amministrative relative alle piccole derivazioni sono delegate alle regioni dal 1972, a queste compete stabilire i termini delle concessioni e le loro possibilità di rinnovo o meno. Evidentemente, spetterà agli stessi enti stabilire e disciplinare l'ammissibilità o meno delle derivazioni; lo Stato può surrogarsi alle regioni nel caso di inadempienza, di ritardi (che nel caso specifico si sono verificati).

Occorre tuttavia consentire alle regioni un'eventuale, diversa regolamentazione della proroga per evitare che possano incorrere in eccezioni di incostituzionalità.

Esprimo quindi parere favorevole sul disegno di legge con un emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo unico, del seguente tenore: « fatta salva ogni diversa determinazione delle singole regioni in applicazione dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ».

**PRESIDENTE.** Mi pare che questo emendamento non sia di scarso rilievo e che debba inoltre essere trasmesso, per il parere, alla I Commissione affari costituzionali.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

FONTANA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A mio avviso l'emendamento proposto dal relatore è pleonastico. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento, quindi non ci sarebbe neanche bisogno, al limite, di fare una precisazione in tal senso.

TANI DANILO. Se l'emendamento è pleonastico, non dovrebbero sorgere problemi.

FONTANA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Si tratta di una disposizione pleonastica innanzitutto perché, con il decreto 24 luglio 1977, n. 616, effettivamente la materia è passata alla regione, alla quale quindi compete l'unificazione dei termini; ed in secondo luogo perché la concessione può essere revocata in qualsiasi momento, per legge: non vi è quindi la necessità di specificare che spetta alla regione decidere se ampliare o restringere i termini.

CASTOLDI, *Relatore*. Io non ritengo l'emendamento pleonastico, e del resto sono dell'avviso che in questo campo si debba procedere con i piedi di piombo: recentemente, le regioni Piemonte e Lombardia sono incorse in una disavventura in materia analoga, in conseguenza della quale hanno dovuto presentare ricorso alla Corte costituzionale.

FONTANA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È ininfluente stabilire la durata della concessione perché, come ripeto, è sempre possibile revocarla in qualsiasi momento. La revoca spetta alla regione, perché il decreto presidenziale numero 616 trasferisce a questo ente la competenza in materia. Comunque, credo che sia opportuno acquisire il parere della I Commissione affari costituzionali sull'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Con l'intesa di inviare l'emendamento presentato dal relatore alla I Commissione affari costituzionali, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Ulteriore proroga del termine stabilito nell'articolo 7 della legge 2 aprile 1976, n. 105, concernente provvidenze a favore delle popolazioni della provincia di Viterbo colpite dal terremoto del febbraio 1971 (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1916).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriore proroga del termine stabilito nell'articolo 7 della legge 2 aprile 1976, n. 105, concernente provvidenze a favore delle popolazioni della provincia di Viterbo colpite dal terremoto del febbraio 1971 », già approvato dall'VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 novembre 1977.

Su questo provvedimento, al quale la V Commissione ha dato parere favorevole, riferirò io stesso.

Vorrei preliminarmente osservare che, in ordine a questo disegno di legge, ci troviamo in difetto, perché esso ci è stato trasmesso dal Senato il 1° dicembre 1977 e già allora vi era la possibilità di approvarlo definitivamente.

Il disegno di legge originario prevedeva che il termine per la presentazione delle perizie a corredo delle domande volte ad ottenere i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, scadesse il 31 dicembre 1977.

Con il disegno di legge in esame si proroga ulteriormente questo termine fino al 30 giugno 1978. Desidero ricordare che tale proroga è connessa al terremoto del febbraio 1971, che colpì la provincia di Viterbo, e intende particolarmente venire incontro alle esigenze del centro storico di Tuscania. La legge cui ci si richiama nell'articolo unico del provvedimento in esame è il decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, che prevede, all'articolo 5, la formazione dei piani di ricostruzione e di riparazione e la ricostruzione degli immobili. Era stato allora disposto uno stanziamento di 6 miliardi e

60 milioni, e si era fissato, per consentire la presentazione delle domande intese ad ottenere i benefici di cui alla citata legge, un periodo di 180 giorni, che è scaduto il 2 ottobre 1971.

La successiva legge 2 aprile 1976, numero 105, oltre a concedere un ulteriore finanziamento di 19 miliardi e 500 milioni, ha prorogato anche il termine previsto per la presentazione di dette domande, dimostrandosi ardua la ricerca delle perizie da accompagnare alle domande e verificandosi obiettive difficoltà di ricostruzione di alcuni comparti del centro storico di Tuscania, ricostruzione per cui anche lo Stato aveva a suo tempo predisposto interventi, con il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Si è ravvisata pertanto — considerando anche che il comune di Tuscania solo negli ultimi mesi del 1977 ha approvato i piani particolareggiati — la necessità di questa ulteriore proroga al 30 giugno 1978.

Invito quindi la Commissione a considerare favorevolmente il disegno di legge in discussione, nella speranza che esso possa essere approvato questa mattina stessa, tenendo presente che rimangono ormai solo poco più di due mesi per la scadenza del termine fissato nell'articolo unico del provvedimento medesimo.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TANI DANILO. L'onorevole Botta ha richiamato con esattezza, sia pure succintamente, i termini della questione. Egli, che è stato già relatore del primo provvedimento, partecipando alla faticosa elaborazione del testo, ricorderà senz'altro che già allora erano emerse delle preoccupazioni circa la possibilità di portare a termine rapidamente gli interventi. Ci fu anche un dibattito in ordine alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i benefici di legge, e si decise di fissare il limite della proroga da concedersi al 31 dicembre 1977. Ciò rendendoci conto della difficoltà di ricerca delle perizie, occorrenti per l'approvazione

degli atti da parte del consiglio comunale di Tuscania.

Ci auguriamo che, nel tempo intercorso fino all'approvazione del disegno di legge da parte del Senato, sia andato avanti il lavoro tanto del comune di Tuscania quanto del genio civile di Viterbo, in modo che si sia ora pronti per la presentazione delle domande e delle perizie relative. Nel confermare pertanto il parere favorevole del gruppo comunista all'approvazione del disegno di legge in esame, esprimiamo l'auspicio che questo sia l'ultimo provvedimento di proroga dei termini per la presentazione delle domande, in modo che si possa sollecitamente procedere alle opere effettive di ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Anch'io, come relatore, esprimo l'augurio che questo sia veramente l'ultimo provvedimento di proroga; è interesse di tutti che il centro storico di Tuscania — che obiettivamente presenta molti e delicati problemi — venga al più presto ricostruito.

FONTANA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi associo anch'io all'augurio che questo provvedimento avvii finalmente, ponendosi come ultima proroga, la ricostruzione del centro storico di Tuscania, risolvendo una dolorosa vicenda che si trascina ormai da lungo tempo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

#### ARTICOLO UNICO.

Il termine per la presentazione delle perizie a corredo delle domande e delle domande dirette ad ottenere i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni,

già prorogato al 31 dicembre 1976 con l'articolo 7 della legge 2 aprile 1976, n. 105, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1978.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 7.000 milioni per il completamento dell'acquedotto consorziale delle Langhe ed Alpi Cuneesi (1941).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 7.000 milioni per il completamento dell'acquedotto consorziale delle Langhe ed Alpi Cuneesi ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso sul provvedimento di legge parere favorevole; la I Commissione affari costituzionali non ha invece ancora emesso il richiesto parere. In attesa di questo, pertanto, ritengo opportuno rinviare la discussione del disegno di legge ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Concessione di contributi straordinari a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e dell'Ente acquedotti siciliani per il ripianamento dei disavanzi di bilancio (Approvato dal Senato) (2007).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di contributi straordinari a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e dell'Ente acquedotti siciliani per il ripianamento dei disavanzi di bilancio », già approvato dal Senato nella seduta del 12 gennaio 1978.

MATTA GIOVANNI, *Relatore*. Sono costretto a chiedere alla Commissione un brevissimo rinvio della discussione del disegno di legge, per documentarmi meglio su determinati atti che solo ieri sera ho potuto richiedere. Non si tratta, comunque, di accertare la misura del *deficit* che intendiamo fronteggiare, perché esso è stato già determinato dal Senato: in proposito, in un primo tempo si parlava di 6 mila milioni, poi si è accertato un disavanzo di 20 mila milioni, ed infine nel 1977 si è calcolato un ulteriore *deficit* di altri 15 mila milioni.

Quanto, invece, mi preme verificare — onde parlare qui più compiutamente dell'argomento — è ciò che l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese ha fatto o si propone di fare per evitare, in futuro, questi notevoli disavanzi.

Per quanto riguarda l'Ente acquedotti siciliani, è stata pure accertata la misura del *deficit*. L'attività di controllo è passata alla regione siciliana, quindi non credo che vi siano ulteriori approfondimenti da fare. Comunque, chiedo un rinvio di otto giorni, per poter completare l'istruttoria.

CIUFFINI. Il gruppo comunista è favorevole alla proposta di rinvio avanzata dal relatore. Cogliamo l'occasione per chiedere all'onorevole Matta di approfondire — come per altro mi sembra si sia già proposto di fare — la struttura del *deficit*. Cioè, vorremmo sapere come si è venuto formando, ed in modo particolare se tale disavanzo derivi da spese per investimento oppure da spese di gestione, o se sia riferibile, ad esempio, a debiti contratti nei confronti dei comuni oppure degli utenti. In altri termini, vorremmo appurare in che modo viene pagata la fornitura d'acqua: se cioè il pagamento sia effettuato dai comuni oppure se la distribuzione avvenga direttamente e se, quindi, l'utenza stessa versi all'ente quanto dovuto. Una volta acquisiti questi dati, potremo individuare la manovra tariffaria più idonea a far sì che il *deficit* non si ricostituisca.



Pertanto, nella certezza che il relatore possa entrare in possesso di tali elementi di valutazione, noi esprimiamo il nostro parere favorevole alla proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la discussione del provvedimento è rinviata ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Ulteriore proroga del termine stabilito nell'articolo 7 della legge 2 aprile 1976, n. 105, concernente provvidenze a favore delle popolazioni della provincia di Viterbo colpite dal terremoto del febbraio 1971 » *(Approvato*

*dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1916):*

Presenti e votanti . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . .	25
Voti contrari . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Adamo, Ascari Raccagni, Botta, Carrà, Castoldi, Ciuffini, Colurcio, Corradi Nadia, De Caro, De Cinque, Drago, Fornasari, Fusaro, Giglia, Licheri, Matta Giovanni, Martarese, Merolli, Porcellana, Rocelli, Rossino, Sbriziolo De Felice Eirene, Sobrero, Tani Danilo, Todros.

**La seduta termina alle 11,30.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

---